



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/A - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167
035/4183501 – e-mail: comune.colognoalserio@postecert.it

Area Amministrativa - Servizio Commercio

BANDO PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI NEL MERCATO AGRICOLO KM 0

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- l'art. 2135 del Codice civile, normativa di definizione dell'imprenditore agricolo;
- il D.Lgs. n. 228 del 18.05.2001 - *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57* – con particolare riferimento all'art. 4 – *Esercizio dell'attività di vendita*;
- il Regolamento CE 178/2002 inerente principi, requisiti generali della legislazione alimentare e procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento CE 852/2004 che stabilisce la conformità dei mercati degli Imprenditori Agricoli, alle norme igienico-sanitarie rendendoli soggetti ai relativi controlli da parte delle Autorità competenti;
- il Regolamento CE 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale;
- il D.M. 20.11.2007 – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – in attuazione dell'art. 1, comma 1065, della L. 296/06, il quale definisce i requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, ovvero mercati dei contadini, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli Imprenditori Agricoli, nonché le modalità di vendita in cui si realizza la filiera corta ed il km 0 ovvero la vendita diretta da produttore a consumatore;
- la Legge n. 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007) che definisce le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli (ai sensi del D.Lgs. 228/2001). Con riferimento all' art. 1, comma 1094 in cui si considerano altresì Imprenditori Agricoli le Società di persone e le Società a responsabilità limitata, costituite da Imprenditori Agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci;
- la conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione Agricoltura della Regione Lombardia con Circolare n. MI.2008.0025389 del 11 dicembre 2008;
- l'art. 4 comma 3 del D.M. delle politiche agricole e forestali del 20/11/2007;

Dato atto che l'Amministrazione comunale, con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 31.05.2022 ha approvato il Regolamento del mercato agricolo Km 0 promosso dal Distretto del Commercio Castelli e Fontanili della Bassa in collaborazione con i suoi partners – (vedasi <https://distrettocastelliefontanili.wordpress.com/news/>).

Considerato che Il mercato agricolo a Km 0 riservato esclusivamente ai produttori agricoli è destinato a:

- promuovere iniziative di commercializzazione all'interno delle quali gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli locali;
- promuovere l'attività di vendita da parte di imprese agricole operanti prioritariamente nell'ambito territoriale locale e provinciale;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali, anche attraverso azioni di informazione sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;

- promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- individuare la tracciabilità del prodotto, a garanzia della sua provenienza dal territorio locale, favorire la stagionalità, la tipicità e la qualità;
- favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore;
- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori anche dei prodotti biologici;
- garantire al produttore un giusto guadagno attraverso l'eliminazione di intermediari;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci, con benefici per i prodotti stessi, per l'ambiente e per la sicurezza stradale;
- promuovere l'educazione alimentare, la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato.

Richiamata la propria determinazione n. 44 del 26.08.2022 avente per oggetto "SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI NEL MERCATO AGRICOLO KM 0 DI COLOGNO AL SERIO – RIAPERTURA DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE in considerazione della valutazione del mutamento del piano di attivazione dell'iniziativa in argomento, al fine di meglio incontrare le finalità promosse dal Distretto del Commercio, volte alla valorizzazione delle attività locali, all'incremento della frequentazione sul territorio, all'istituzione del Mercato Agricolo a Km 0 comunale e distrettuale, per la vendita, la divulgazione e promozione dei prodotti provenienti dall'attività degli operatori agricoli;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle valutazioni sopra esplicitate, di riaprire i termini di partecipazione al Bando per la concessione di posteggi nel mercato agricolo Km 0, al fine di meglio perseguire le anzidette finalità promosse del Distretto del Commercio, stabilendo, per le suddette motivazioni, un nuovo termine di presentazione delle domande dal 01 settembre 2022 al 30 novembre 2022

Tanto premesso e richiamato:

RENDE NOTO

che è indetto bando pubblico per l'assegnazione in concessione, di numero di **12 posteggi** di mercato, in ottemperanza dell'art. 7 comma 1 del vigente Regolamento del mercato agricolo Km 0 di Cologno al Serio.

Art. 1 – CARATTERISTICHE MERCATO

Il mercato agricolo Km 0 di Cologno al Serio ha le seguenti caratteristiche:

- **luogo di svolgimento:** Via Rocca – Piazza Vittorio Emanuele II;
- **periodicità:** il mercato si effettua di regola, la **prima domenica** del mese;
- **fascia oraria:**
 - accesso all'area per occupazione posteggio e allestimento strutture, a partire dalle ore 07:00;
 - spunta (a cura della Polizia Locale) per l'assegnazione di posteggi temporaneamente liberi ore 08:30;
 - inizio della vendita dalle ore 08:30;
 - termine della vendita alle ore 16:30;
 - sgombero dell'area entro le ore 17:30;
- **dimensione posteggi:** 8 x 4 mq;
- **distanza tra i posteggi:** i posteggi devono rispettare la distanza di almeno 1 metro l'uno dall'altro;
- **tipologia attrezzatura da utilizzare:** gazebo + annesso veicolo attrezzato;
- **modalità di occupazione:** esclusivamente attrezzatura per la vendita e l'esposizione senza mezzi al seguito, fatto salvo il caso di utilizzo di mezzi attrezzati.

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Il Comune rilascia agli aventi diritto la concessione di posteggio nel mercato agricolo km 0 di Cologno al Serio.

La concessione ha durata biennale.

La concessione per l'utilizzo del suolo pubblico viene rilasciata dal Responsabile del servizio competente in materia di commercio.

La concessione dovrà contenere: i dati dell'imprenditore, la tipologia di merce per cui si autorizza la vendita, i dati relativi alle attrezzature di vendita, i dati identificativi del posteggio, le relative misure di ingombro, eventuali limiti o vincoli o divieti.

Art. 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Sono ammessi a partecipare al presente Bando:

- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. – in possesso dei requisiti del D.Lgs n. 228/2001 - in forma singola o associata, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007); tali soggetti dovranno aver presentato la comunicazione di inizio attività prevista dall'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- gli imprenditori agricoli che vendano prodotti agricoli o prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione della propria azienda, o dell'azienda dei soci imprenditori agricoli, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice civile;
- gli imprenditori agricoli che abbiano la sede produttiva nell'ambito del territorio comunale, del distretto del commercio e della provincia di Bergamo, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia nonché in tutto il territorio della Repubblica ai sensi D.Lgs. n. 228 del 18.05.2001;

Art. 4 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agricolo Km 0 devono inviare al Comune specifica domanda, contenente:
 - le proprie generalità;
 - gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese;
 - l'indicazione del luogo della sede produttiva dell'azienda;
 - la tipologia dei prodotti che intendono porre in vendita e le dimensioni del posteggio richiesto (fermo restando che il comune stabilisce la dimensione del posteggio ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento);
 - la garanzia che saranno messe in atto le azioni necessarie alla trasparenza dei prezzi e al riconoscimento dell'origine dei prodotti;
 - l'eventuale previsione di modalità di organizzazione che favoriscano la tutela dell'ambiente (per esempio, l'utilizzo obbligatorio di sacchetti in materiale biodegradabile, la preferenza verso prodotti di basso impatto ambientale e di prossimità, ecc.);
 - l'eventuale previsione di attività collaterali al mercato finalizzate all'educazione alimentare e a favorire la conoscenza e la sensibilità dei consumatori verso i prodotti del territorio e le modalità produttive;
 - l'impegno a porre in vendita prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalla propria Azienda o dall'Azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
 - la specificazione del periodo in cui si intende partecipare al mercato, per i prodotti a carattere stagionale.
2. Alla domanda devono essere **allegati** i seguenti documenti, in mancanza verrà richiesto di integrare la domanda stessa entro un termine congruo, in caso di ulteriore inottemperanza la stessa non verrà presa in considerazione ai fini della formulazione della graduatoria:
 - copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per la firma ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo) e titolo di soggiorno per i cittadini stranieri;
3. Alla domanda contenente dichiarazioni false o mendaci, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice penale, non farà seguito il rilascio della concessione.

Art. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Considerata la riapertura dei termini per la presentazione delle domande ovvero dal 01 settembre 2022 al 30 novembre 2022, gli interessati a partecipare al presente bando dovranno inoltrare al Comune, **entro e non oltre 60 giorni dalla**

pubblicazione all'Albo on line sul sito internet del Comune di Cologno al Serio ovvero **entro le ore 12.00 del giorno 30 novembre 2022**, la domanda - in marca bollo da € 16,00 - di assegnazione del posteggio, redatta utilizzando lo **schema allegato A** e riportando sulla busta o nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: **"Bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi nel Mercato Agricolo km 0"**.

2. La domanda potrà essere inviata: mediante **lettera raccomandata** con avviso di ricevimento all' indirizzo: Comune di Cologno al Serio via Rocca n. 2/A oppure inviata con **PEC** all'indirizzo: **comune.colognoalserio@postecert.it** ovvero mediante **consegna a mano** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Cologno al Serio, negli orari di apertura al pubblico ovvero nei giorni di lunedì – mercoledì - venerdì (dalle ore 09:00 alle ore 12:30) ; nei giorni di martedì e giovedì (dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle 17:30); sabato (dalle ore 09:00 alle ore 12:00). Per informazioni è possibile telefonare negli orari sopraindicati al n. 035.4183501 - 0354183556 od inviare e-mail a protocollo@comune.colognoalserio.bg.it.
3. Le domande inviate o presentate dopo il termine stabilito al comma 1, non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro. Alla domanda, dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 6 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Il Responsabile della struttura comunale competente, nei 30 giorni successivi alla data di scadenza del bando provvederà, unitamente al responsabile del procedimento, all'istruttoria di tutte le domande pervenute ed alla formazione della graduatoria, al fine del rilascio delle concessioni disponibili, nel rispetto delle disposizioni generali del procedimento amministrativo ex legge n. 241/1990.
2. La graduatoria sarà effettuata secondo l'attribuzione del seguente punteggio, con criterio di assegnazione a punti:

punteggio esclusivo:

- sede produttiva azienda nel comune di Cologno al Serio = **10 punti**;
- sede produttiva azienda all'interno del Distretto = **8 punti**;
- sede produttiva azienda nei comuni confinanti con il Distretto = **4 punti**;
- sede produttiva azienda fino a 20 km dal Distretto = **3 punti**;
- sede produttiva azienda oltre 20 e fino a 50 Km dal Distretto = **2 punti**;
- sede produttiva azienda oltre 50 km dal comune dal Distretto = **1 punto**;

punteggio cumulabile:

- produzione biologica / integrata = **2 punti**;
- vendita di prodotti con marchio o certificazioni di qualità (D.O.P. - I.G.P. - D.O.C. - D.O.C.G.- o altro) = **2 punti**;
- vendita di prodotti realizzati sul territorio del distretto = **2 punti**;
- impegno a presenziare al maggior numero di mesi al mercato = **3 punti** per un minimo di 6 mesi;
- impegno a partecipare a bandi di assegnazione posteggio, per almeno numero due mercati agricoli aggiuntivi al presente, in ambito distrettuale (vedasi art. 1) = **2 punti**;

3. A parità di punteggio si procederà alla verifica dell'ordine di arrivo della domanda, in caso di ulteriore parità si procederà all'estrazione a sorte.

Art. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Le domande pervenute fuori termine o non contenenti tutti i dati richiesti non verranno prese in considerazione. Al fine di verificare le dichiarazioni rese dai richiedenti il posteggio e in ogni caso al fine di poter procedere alla formazione della graduatoria, il Comune si avvale delle notizie in possesso o comunque delle verifiche esperite dagli addetti alla vigilanza.
2. Inoltre, sarà accertato con le modalità previste dalla legge il possesso dei requisiti occorrenti per la partecipazione all'assegnazione.
3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli e soci di società di persone e le persone

giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 8 - GRADUATORIA

L'esito delle domande sarà pubblicato entro 5 giorni dalla data in cui è stata formata la graduatoria di assegnazione dei posteggi sul sito internet istituzionale, gli interessati sono invitati prenderne visione;

La graduatoria per ogni singolo posteggio, di cui al presente bando, è pubblicata all'albo on line del Comune, entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria approvata con determinazione del Responsabile di Area sarà pubblicata all'Albo on line e sul sito istituzionale del Comune per 15 giorni.

Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione, motivata, da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.

La concessione di posteggio è rilasciata in applicazione della graduatoria, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della medesima.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciari con quelli che seguono nella graduatoria definitiva di posteggio, secondo l'ordine della stessa.

Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico è subordinato alla verifica del possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento, prescritti dal presente bando e di quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione – schema allegato A. e previo pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00.

Art. 9 - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE

Il concessionario di posteggio dovrà corrispondere il canone determinato dal concessionario dell'Ente - San Marco SPA, per quanto stabilito dal capo V – CANONE MERCATALE del vigente Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 30.04.2021.

Art. 10 - PRODOTTI AMMESSI ALLA VENDITA

Nel mercato agricolo sono messi in vendita principalmente prodotti alimentari derivanti dalla coltivazione, lavorazione e conservazione e trasformazione, delle materie prime provenienti dai cicli produttivi agricoli (coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento di animali) nonché prodotti anche previa semplice attività di manipolazione e cottura, nel rispetto delle procedure igienico-sanitarie e veterinarie nonché della regolarità delle strutture ed attrezzature. Deve essere rispettato il limite di stagionalità del prodotto ed il rispetto del ciclo di conservazione per i prodotti sottoposti alla catena del freddo.

I prodotti agricoli vegetali e di origine animale la cui vendita è consentita sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti: verdura fresca ed essiccata - farine e preparati - frutta fresca, essiccata e in guscio - succhi di frutta e di verdura - pane e cereali, prodotti da forno - latte e prodotti a base di latte, compreso il latte crudo, formaggi – uova - prodotti a base di carne (salumi, insaccati vari) - sottoli e sottaceti - confetture e marmellate - miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura - olio e aceto - passate e pelati - condimenti erbe e spezie – funghi - vino e birra in recipienti chiusi - piante e fiori, piante e sementi - prodotti per la cura della persona - prodotti della pesca e molluschi - carni fresche - prodotti locali e di stagione.

È vietata la vendita di animali vivi. È possibile frazionare i prodotti posti in vendita come ad esempio salumi, formaggi, frutta e verdura, cocomeri, cavoli, verze, zucche, purché al momento e su richiesta dell'acquirente nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. È comunque consigliabile il frazionamento e il sottovuoto in azienda. I prodotti agricoli posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. All'interno del mercato è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui ai regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 del 29 aprile 2004, nonché dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

Art. 11 - BANCHI STRUTTURE – MODALITA' DI VENDITA

I titolari di concessione di posteggio, dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) Banchi e attrezzature – veicoli:

- i banchi di vendita, gli “auto market”, mezzi attrezzati, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati esclusivamente all'interno dell'area di posteggio assegnato ovvero non possono occupare una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata, né tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
- è consentito mantenere nel posteggio altri veicoli (autoveicoli), purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione del posteggio e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi;
- è vietato circolare all'interno dell'area del mercato con qualsiasi veicolo, fatte salve le operazioni di ingresso per posizionamento, allestimento e smontaggio delle strutture e sgombero, nel qual caso dovranno essere osservate tutte le cautele atte a preservare l'integrità dell'area e l'incolumità dei visitatori;
- gli operatori dovranno agevolare il transito, nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario stabilito;
- la vendita deve avvenire utilizzando gazebo dotati delle necessarie certificazioni di resistenza al fuoco è possibile utilizzare ombrelloni o tende al fine di riparare le merci e gli operatori.

b) Prezzi – misure – etichettatura – pubblicità:

- obbligo di esposizione dei prezzi praticati nonché di tutte quelle indicazioni obbligatorie per norme di legge relative all'igiene degli alimenti e loro provenienza;
- i prodotti esposti per la vendita devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura, secondo le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D. Lgs. 06/09/2005 n. 206 “Norme a tutela del consumatore”, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee;
- utilizzo degli strumenti di peso e misura conformi alle disposizioni metriche vigenti;
- l'etichettatura di ogni prodotto commercializzato deve contenere una comunicazione trasparente ai sensi del Regolamento CE 1169/2011 e della normativa nazionale vigente riferita ai singoli prodotti. In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o entro 15 giorni dalla data in cui è stata formata la graduatoria di assegnazione dei posteggi evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC, DOCG per quanto riguarda i vini e da marchi aziendali di prodotto;
- ogni azienda sarà tenuta ad esporre un cartello fornito dal Distretto con l'indicazione del logo del mercato, della denominazione dell'azienda agricola e della località da cui proviene, inoltre, per esigenze di arredo ed uniformità dell'immagine, ogni operatore è tenuto ad utilizzare i colori concordati ed il materiale promozionale stabiliti dal Distretto del commercio;
- sui banchi di vendita non devono essere presenti altre forme di pubblicità o sponsorizzazioni e promozione, diverse da quanto stabilito dal Distretto del commercio;

c) Requisiti igienico-sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto

- L'attività all'interno del mercato agricolo dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti ed in particolare con riferimento ai Regolamenti CE n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004;
- si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002;
- le strutture mobili, per la vendita di alimenti devono essere situate, progettate e costruite nonché mantenute pulite e sottoposte a regolare manutenzione in modo tale da evitare rischi di contaminazione;
- le persone addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti in materia;
- i banchi, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono essere facilmente lavabili e disinfettabili nonché muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne;
- ogni operatore deve ripristinare le condizioni di pulizia e ordine dell'area concessa al termine di ogni giornata di vendita, provvedendo a propria cura e spese al regolare smaltimento dei rifiuti e lasciare il proprio posteggio e le zone immediatamente circostanti completamente sgombrati e puliti;

- I prodotti ortofrutticoli freschi dovranno essere mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 cm. dal suolo.

d) Altri obblighi

- trattandosi di utilizzo di suolo pubblico è vietata qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante;
- devono essere rispettati gli orari di apertura e chiusura del mercato di cui all'art. 3;
- gli operatori devono garantire la propria presenza in tutte le giornate di mercato, salvo giustificati motivi;
- ogni operatore è tenuto al pagamento del canone mercatale nelle modalità stabilite dal *"Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale"* approvato dal C.C. con deliberazione n. 14 del 30.04.2021;
- è fatto divieto di cedere a terzi il posteggio assegnato;
- obbligo di esposizione dell'originale dei titoli autorizzativi.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 Reg. UE 2016/ 679 – RGPD, si informa che i dati personali forniti dagli stessi ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività dell'Ente Locale, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della citata normativa. Difatti, ai sensi del Reg. UE 2016/ 679, i suoi dati personali saranno utilizzati e trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse e/o strumentali all'attività dell'Ente Locale. In relazione al trattamento, è possibile avvalersi dei diritti previsti dagli artt. 11, 12, 15 e ss del Reg. UE 2016/ 679 – RGPD scrivendo alla e-mail protocollo@comune.cognoalserio.bg.it o alla Pec comune.cognoalserio@postecert.it. Il **RPD-DPO** (Responsabile della Protezione dei Dati) del Comune di Cologno al Serio è l'**Ing. Davide Mario BARISELLI** - designato con decreto del Sindaco n. 07/2021 del 11.01.2021 – reperibile al n. telefonico **030 220185** oppure indirizzo mail: privacy@barisellistudio.it .

Art. 13 – RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE

Il presente bando non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale, la quale si riserva, altresì, la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, il presente bando di concessione di posteggio.

Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente nonché integralmente ai contenuti del regolamento del mercato agricolo a Km 0 approvato con deliberazione del C.C. n. 33 del 31.05.2022.

Il presente bando è pubblicato all'Albo on line sul sito internet del Comune di Cologno al Serio ed inviato, alle rappresentanze delle associazioni provinciali di categoria ed alle associazioni degli utenti.

Copia del bando di mobilità e del modello di domanda di partecipazione possono essere scaricati dal sito istituzionale dell'ente – www.comune.cognoalserio.bg.it – nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.

Per informazioni è possibile contattare l'ufficio Affari Generali del Comune di Cologno al Serio al numero telefonico 035/4183501 int.1 in orario di ufficio.

L' Amministrazione competente: Comune di Cologno al Serio – Area Amministrativa Servizio Commercio via Rocca n. 2/a - Responsabile dell'istruttoria è il Dott. Gionata PIZZABALLA. Per informazioni è possibile contattare Commercio al numero telefonico 035/4183501 -556 in orari di ufficio.

Cologno al Serio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Dott. Omar Riccardo Frignani)

documento firmato digitalmente